

COMUNE DI RUSSI
(Provincia di Ravenna)

REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

Art 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995 che riconosce ai Comuni la facoltà di concedere agevolazioni sui tributi locali di loro competenza per gli esercizi commerciali e artigianali situati nelle zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Disciplina altresì iniziative volte al sostegno delle attività stesse.

Art. 2 Beneficiari delle agevolazioni ed esclusioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento esclusivamente gli esercizi commerciali e artigianali che abbiano la vendita diretta al pubblico, nonché gli esercizi ricettivi la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica secondo quanto previsto dall'art. 3.
2. Beneficiano delle agevolazioni solo i contribuenti in regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune o rispetto ai quali non risultino liti pendenti avanti alle Commissioni Tributarie.

Art. 3 Zone precluse al traffico

1. Le zone interessate dai lavori devono essere completamente precluse al traffico o avere uno sbocco impedito dai lavori o essere accessibili, dalla direttrice impedita dal blocco, tramite un percorso alternativo di lunghezza superiore a 3 km. Sono equiparate a tali zone le aree che abbiano l'unico punto di accesso in una traversa in cui il traffico veicolare arriva direttamente dalla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico; in questi casi si considera il solo tratto compreso tra la via interessata dai lavori e la prima via ad essa parallela.
2. Il periodo di preclusione/limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste dalle ordinanze.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Le agevolazioni si applicano in presenza di lavori di durata superiore a sei mesi.
2. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi nel corso di un anno le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno stesso.
3. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi interessando due diverse annualità le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno nel corso del quale maturano i sei mesi.

Art. 5 Interventi finalizzati a favorire l'informazione, la visibilità e l'accesso alle attività

1. Per tutta la durata dei lavori che si protraggono per oltre sei mesi il Comune, su richiesta degli interessati, provvede a segnalare adeguatamente sul proprio portale la presenza delle singole attività operanti sui tratti stradali interessati e le modalità per raggiungerli; potranno essere previste altre azioni di informazione di servizio su spazi a disposizione del Comune.
2. A cura dei Settori di competenza viene autorizzata la collocazione di segnaletica alternativa in loco e di segnali di direzione lungo gli assi principali di accesso alla zona interessata dai lavori, in numero e posizione prestabiliti, eventualmente, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa, anche in deroga alle norme in materia di impiantistica pubblicitaria/segnaletica.

Art. 6 Certificazione attestante la presenza e la durata dei lavori stradali

1. Il Comune rilascia annualmente su richiesta degli interessati, per ciascuna delle attività aventi la sede operativa nelle zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, una certificazione attestante la presenza dei cantieri e la durata dei lavori, che il titolare dell'impresa potrà utilizzare in occasione di eventuali verifiche e/o accertamenti fiscali.

Art. 7 Agevolazioni tributarie

1. Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale è svolta l'attività di cui all'art. 2:

- esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone ricognitorio;
- esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità; l'esenzione si estende alla segnaletica alternativa autorizzata installata sul territorio;
- riduzione del 50% del tributo dovuto in relazione al servizio rifiuti;

2. Il beneficio per ogni singolo contribuente non può in ogni caso superare un tetto massimo di 4.000,00 euro e compete per un unico esercizio fiscale.

Art. 8 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata all'ufficio Tributi, presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via PEC, entro due mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse.

2. L'istanza deve contenere le generalità e il codice fiscale del titolare dell'attività, la denominazione della stessa, l'indirizzo della sede operativa ubicata nella zona a traffico precluso/limitato in relazione alla quale si richiede l'agevolazione, l'indicazione della proprietà dell'immobile.

3. L'ufficio tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici comunali e verifica la regolarità dei versamenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

4. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, l'ufficio Tributi procede allo sgravio/rimborso dei tributi.

5. Le domande che pervengono entro la data del 30/4 comportano la concessione del beneficio fiscale nell'anno corrente, quelle che pervengono successivamente danno diritto all'agevolazione nell'anno successivo.

Art. 9 Disposizioni transitorie.

1. Per i lavori che hanno maturato i sei mesi di preclusione dell'accesso, come definito dal presente regolamento, nel corso del 2017, è consentita la presentazione dell'istanza entro il termine successivamente stabilito con apposito avviso, con effetto in relazione ai tributi dovuti dal contribuente per l'anno 2018.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione dello stesso.